

Art. 32 – Diritti e doveri del lavoratore punto B Provvedimenti Disciplinari

CCNL 2013-2015	Ipotesi	21/09/2017
<p>Comma 2 L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.</p>	<p>L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno. Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3500. Laddove il danno superi l'importo di 3500 la somma potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro Qualora l'azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il suo valore della franchigia stessa gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5 della retribuzione lorda mensili; in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto. Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere</p>	<p>vengono indicati gli importi dei danni! Intero importo fino a 3.500 euro.</p> <p>massimo di danno ammesso di risarcimento 20.000 euro</p>
<p>Se il danno è inferiore a 400 euro e l'azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo.</p>	<p>danno è inferiore a 1000 euro e l'azienda lo quantifica immediatamente, comunicandone l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. In tal caso l'importo addebitato al lavoratore sarà limitato al 75% dell'importo del danno. In difetto di sottoscrizione si applicherà la procedura di cui al presente articolo.</p>	<p>alzano il minimo dei danni per evitare la procedura di infrazione: da 400 a 1000, Diventa una forma di ricatto per non avere lettere di contestazione perché da diritto ad una riduzione dei costi che nei fatti diventano 750 euro.</p>